

A

Decreto federale concernente un nuovo ordinamento finanziario

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2002¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 128 cpv. 1 lett. b e c

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta:

- b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dell'8,5 per cento.
- c. *Abrogata*

Art. 130 Imposta sul valore aggiunto

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota normale massima del 6,5 per cento e un'aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

² Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l'aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale.

³ Il 5 per cento del gettito dell'imposta che non è a destinazione vincolata è impiegato per provvedimenti di sgravio a favore delle classi di reddito inferiori.

Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e, n. 13 e 14

² Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

- e. aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nell'articolo 130 capoversi 1 e 2;

13. e 14. Abrogati

¹ FF 2003 1361

² RS 101

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria dell'art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)

Durante i primi 5 anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento finanziario, la quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 130 capoverso 3 è impiegata per ridurre i premi dell'assicurazione contro le malattie a favore delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea federale decide sulla destinazione di tale quota una volta scaduto detto termine.

II

¹ Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.